

La nuova legge di bilancio 2018

È stata pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017 la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del D.L. 148/2017, c.d. collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, vigente al 6 dicembre 2017. Nella G.U. n. 284/2017 è stato pubblicato anche il testo del D.L. 148/2017 coordinato con la L. 172/2017 con testo identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il decreto è stato approvato con il nuovo titolo: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie".

Una delle maggiori novità contenute nel decreto fiscale è la riapertura della cd. rottamazione delle cartelle esattoriali. Infatti l'articolo 1 del decreto 2018 estende la definizione agevolata dei carichi ai soggetti che sono decaduti dalla precedente edizione e introduce la cd. Rottamazione Bis per i ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

In particolare, si elencano le novità per l'estinzione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

- dal 2000 al 2016:
 - debiti che non siano stati oggetto di rottamazione lo scorso anno;
 - compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

In merito allo spesometro, è previsto che per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017 non si applichino sanzioni se i dati esatti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018. Inoltre è facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale. Sono state previste semplificazioni sui dati da trasmettere:

- facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati del documento riepilogativo in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente;
- esonero dalla comunicazione gli imprenditori agricoli in regime di esonero IVA, situati nelle zone montane.

Il decreto legge contiene anche norme di deroga degli adempimenti per i contribuenti colpiti da calamità naturali.

Una delle novità contenute nel decreto fiscale collegato alla Stabilità è l'estensione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. split payment). Per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2018 il meccanismo viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; delle fondazioni partecipate da amministrazioni

pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; delle società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri; delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche; delle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società di cui sopra; delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

E' previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possano fruire anche per gli investimenti sostenuti nella seconda metà del 2017 del credito di imposta previsto per le campagne pubblicitarie su quotidiani, periodici, e sulle radio e tv locali anche online. Il credito di imposta è pari al 75% della quota incrementale dell'investimento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative.

Nel collegato fiscale viene stabilito che fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 continua ad essere applicabile la deducibilità del 10%, nella misura massima di 70.000 euro annui, per le **liberalità a favore delle ONLUS** e delle **associazioni di promozione sociale**. Dal prossimo anno invece si seguirà la disciplina unitaria introdotta dall'articolo 99, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In sede di conversione in legge del decreto fiscale è stata introdotta la detraibilità dalle imposte sui redditi al 19%, delle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a fini medici speciali.

E' stata inoltre prevista la possibilità di regolarizzazione le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero, nonché, a determinate condizioni, i proventi derivanti da vendita di immobili detenuti all'estero. La disposizione riguarda i soggetti fiscalmente residenti in Italia, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'AIRE o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi. La regolarizzazione avviene con il versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

Inoltre dal 2018 il contribuente potrà destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Infine è stato introdotto in sede di conversione l'equo compenso. In base alla norma, si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

di Anna Isoardi ODCEC di Cuneo